

Allegato 2

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE D'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

Art. 1 – Finalità

Scopo del presente disciplinare è quello di fissare nel dettaglio le modalità dell'assegnazione e dell'utilizzo delle palestre scolastiche cittadine in orario extrascolastico da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al registro del CONI, per favorire l'attività ludico motoria e sportiva da parte di tutte le categorie di cittadini, la creazione di una cultura improntata ai valori dello sport, nonché, dove possibile, l'attività prettamente agonistica, nei limiti consentiti dalle caratteristiche strutturali dell'impianto.

Le fonti normative di riferimento sono: il D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 art. 96, la Legge n. 289 del 27/12/2002 art. 90 comma 26.

Le concessioni per l'uso in orario extrascolastico delle palestre sono rilasciate dal Comune di Senigallia su istanza di società e associazioni sportive, fatto salvo il consenso da parte degli organi scolastici competenti sulla disponibilità della palestra. Se necessario il Comune svolge un ruolo di conciliazione tra l'attività scolastica extra curriculare e le esigenze delle società e associazioni sportive.

Art. 2 – Concessionari delle palestre in orario extra scolastico

Il Comune, quale ente proprietario delle palestre scolastiche, intende garantire la massima fruizione degli impianti sportivi da parte della collettività locale.

La concessione in uso delle palestre scolastiche è disposta dal Comune in favore di associazioni sportive dilettantistiche, società sportive, iscritte al registro del CONI, enti di promozione sportiva e federazioni sportive (d'ora in avanti denominate società sportive), con precedenza per quelle aventi sede nel territorio comunale.

Per ciascuna palestra scolastica il Comune rilascia tante concessioni quante sono le società sportive che la utilizzano specificando i giorni e gli orari d'uso.

E' vietata la sub-concessione dell'impianto sportivo a terzi, ma possono essere cedute proprie fasce orarie, per manifestazioni sportive di associazioni dilettantistiche che rappresentano la necessità di usufruire degli spazi pubblici e che si esauriscano in una giornata o in un fine settimana.

Nei casi in cui vengano cedute alcune fasce orarie, la Società concessionaria non dovrà richiedere il pagamento di alcun canone alla società che ne usufruisce temporaneamente ma potrà richiedere solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute per la pulizia e custodia degli spazi pubblici. La Società sportiva che cede la propria fascia oraria è obbligata a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Ufficio Sport.

Art. 3 – Durata delle concessioni in uso

Le concessioni in uso delle palestre scolastiche sono rilasciate normalmente per una stagione sportiva, in linea di massima coincidente con l'anno scolastico.

L'accoglimento di eventuali richieste di concessione in uso per periodi inferiori all'anno è subordinato alla programmazione delle concessioni annuali per evitare sovrapposizioni e usi incompatibili.

Nessuna concessione è tacitamente rinnovabile.

Art. 4 – Istanze per la concessione in uso

Le istanze per le concessioni in uso delle palestre scolastiche vanno presentate all'Ufficio Sport entro la data indicata dall'annuale avviso pubblico.

Le domande pervenute successivamente vengono prese in considerazione compatibilmente con la disponibilità residua delle palestre scolastiche.

Qualora una palestra scolastica sia richiesta congiuntamente da più società sportive, le stesse dovranno allegare all'istanza specifico accordo per l'utilizzo condiviso dell'impianto, per la ripartizione del canone d'uso e per l'individuazione del soggetto capofila, referente unico nei rapporti con il Comune. In questo caso insieme alla domanda dovrà essere prodotta copia dell'accordo con l'indicazione dei giorni e degli orari da assegnare a ciascuna società sportiva, del referente unico per i rapporti con il Comune, delle modalità di ripartizione del canone e di altre eventuali clausole.

Contestualmente all'istanza di concessione in uso la società sportiva deve obbligatoriamente dichiarare di aver adeguato il proprio regolamento/statuto alla normativa antidoping (art.6 L. 376/2000), di essersi accreditata attraverso il Portale dello Sport del Comune di Senigallia, come previsto dalla deliberazione G.M. n. 25 del 10/02/2015 e di impegnarsi ad applicare gratuità o tariffe ridotte almeno del 50% agli iscritti ai propri corsi che facciano parte di nuclei familiari non abbienti, eventualmente segnalati dallo stesso Comune entro una percentuale massima del 5% degli iscritti. A tal proposito il Comune invierà alle società sportive interessate, con comunicazione scritta, i nominativi dei ragazzi che hanno diritto al beneficio.

Tutte le dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a corredo dell'istanza di concessione in uso delle palestre scolastiche sono soggette a controlli da parte dell'Ufficio Sport che può richiedere alle società sportive la documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto della domanda.

La stessa società sportiva non può presentare richiesta per più di una palestra scolastica da utilizzare in via esclusiva mentre è consentito, in particolare per le società sportive con consistente numero di tesserati che svolgono attività agonistica, di presentare richiesta per un massimo di altre due palestre per le società mono disciplinari e per massimo di altre tre palestre per le società pluridisciplinari a condizione, in entrambi i casi, che siano condivise con altre società sportive e che non vi siano altre richiedenti che rimarrebbero escluse da qualsiasi assegnazione di palestre comunali o provinciali in ambito comunale.

Non può presentare istanza di concessione in uso di una palestra scolastica la società sportiva che ha una posizione debitoria di qualunque tipo nei confronti del Comune di Senigallia e in ogni caso l'eventuale richiesta viene respinta d'ufficio se la posizione debitoria non è stata sanata entro i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di concessione in uso.

Art 5 – Rilascio concessioni in uso

Nell'assegnazione delle palestre scolastiche e degli orari d'uso sarà data precedenza alle società sportive, iscritte al registro CONI, che, secondo il seguente ordine di priorità:

1. hanno sede nel territorio comunale;
2. svolgono attività adatte al tipo di palestra richiesta;
3. svolgeranno nella palestra richiesta campionati delle discipline di riferimento;
4. richiedono congiuntamente l'uso di una palestra e hanno stretto un accordo per il suo uso condiviso;
5. hanno svolto la stessa attività in una palestra scolastica comunale nell'anno precedente rispetto a nuovi corsi e iniziative o al loro ampliamento oppure svolgono un'attività continua negli anni rispetto alle società sportive di nuova costituzione;

6. hanno il maggior numero di tesserati nello sport che sarà praticato nella palestra richiesta;
7. hanno maggiore anzianità ininterrotta di affiliazione a FSN/EPS/DSA.

Nel caso di richieste di concessione d'uso presentate in forma congiunta da più società sportive che hanno stretto apposito accordo:

- i requisiti attinenti i criteri di precedenza n. 1 e 2 devono essere posseduti da ciascuna delle società aderenti all'accordo;
- i requisiti riguardanti i criteri n. 3 e 5 devono essere posseduti almeno dalla società capofila;
- il requisito riferito al criterio n. 6 è determinato dalla somma dei tesserati di ciascuna società sportiva aderente all'accordo;
- il requisito riguardante il criterio n. 7 è riferito alla società sportiva aderente all'accordo con maggiore anzianità di affiliazione.

Le concessioni in uso annuali sono rilasciate ai richiedenti entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle istanze. Eventuali richieste di chiarimenti, di integrazione della documentazione da parte dell'Ufficio preposto sospendono la decorrenza del termine fino al ricevimento, entro massimo 20 giorni, di quanto richiesto. Nel caso si renda necessario l'intervento del Comune per comporre bonariamente le diverse istanze delle associazioni sportive il termine può essere prorogato di ulteriori 20 giorni.

Le concessioni in uso delle palestre sono inviate in copia al Dirigente Scolastico competente.

Art. 6 – Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario la custodia e la pulizia della palestra limitatamente ai giorni e agli orari di assegnazione. La manutenzione ordinaria e straordinaria è pertinenza esclusiva dell'ente proprietario.

Il concessionario è tenuto al versamento a favore del Comune di Senigallia del canone annuo previsto per il singolo impianto sportivo. In caso di concessioni di durata inferiore all'anno e fino ai sei mesi il canone viene ridotto proporzionalmente ai mesi di concessione. Per l'utilizzo delle palestre scolastiche di durata inferiore ai sei mesi si applicano le tariffe approvate con deliberazione GM n. 252 del 07/12/2010.

In caso di palestra concessa in uso a più società sportive, il canone viene ripartito tra tutte coloro che utilizzano l'impianto in base al tempo a ciascuna riservato. In ogni caso la società sportiva referente risponde del pagamento dell'intero importo previsto e segnala al Comune il mancato versamento della quota a carico di ciascuna società sportiva per la successiva revoca della concessione alla società sportiva inottemperante.

Il canone annuo deve essere versato entro e non oltre il 30 gennaio di ciascun anno e comunque entro il termine indicato nella concessione d'uso.

Il regolare versamento del canone è condizione indispensabile per ottenere la concessione d'uso per l'anno successivo.

Art. 7 – Uso delle palestre

I concessionari devono utilizzare le palestre scolastiche nei giorni e negli orari assegnati, esclusivamente per le finalità per le quali è stata rilasciata la concessione in uso.

Sono tenuti a lasciare la palestra pulita e in ordine per consentire il regolare svolgimento delle attività previste nel turno o nel giorno successivo.

Chi pratica attività sportiva è tenuto a indossare idonee calzature.

L'accesso all'impianto è consentito esclusivamente in presenza di un tecnico o di un dirigente della società sportiva utilizzatrice.

È fatto divieto di installare attrezzature fisse o mobili senza il preventivo assenso del Comune.

Art. 8 – Responsabilità

Ciascuna società sportiva concessionaria è responsabile del rispetto di tutte le norme riguardanti l'utilizzo dei locali e delle attrezzature a disposizione dell'impianto e la pratica sportiva con particolare riferimento alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive.

È a carico di ciascun concessionario l'individuazione della persona che, durante l'attività in palestra, è referente per i comportamenti da adottare per la sicurezza antincendio, per la gestione delle emergenze e del primo soccorso.

La società sportiva, in base alla normativa vigente, mette a disposizione durante il periodo di utilizzo della palestra un defibrillatore semi automatico e garantisce la presenza di personale abilitato al suo uso.

La società sportiva ha la responsabilità civile per gli eventuali danni a cose, atleti, e terze persone all'interno dell'impianto unicamente per fatti inerenti e collegati alla propria attività. Allo scopo è obbligata a stipulare apposita assicurazione che copra la responsabilità civile per i danni che, in relazione all'espletamento dell'attività o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, senza riserve ed eccezioni, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro. Nel caso di palestra concessa in uso a più società sportive in accordo tra loro è sufficiente un'unica assicurazione purché copra l'intero periodo di utilizzo della palestra e riguardi le attività di tutte le società sportive interessate.

In ogni caso il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i danni diretti e indiretti a chiunque causati in dipendenza della propria attività.

La società sportiva concessionaria risponde di eventuali danni alla struttura e alle sue attrezzature non derivanti dal normale deterioramento, se e in quanto causati da comportamenti omissivi, inadeguati o pericolosi, posti in essere dai propri associati o da altre persone autorizzate dalla stessa ad accedere nell'impianto. Nel caso l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia possibile individuare il responsabile, i costi di riparazione del danno saranno ripartiti tra tutti i concessionari in proporzione alle ore assegnate in concessione.

Il Comune può disporre in qualsiasi momento e senza alcun preavviso verifiche sull'effettivo utilizzo e sullo stato d'uso degli impianti e sul rispetto delle norme di legge e del presente disciplinare.

La società sportiva concessionaria è tenuta a fornire al Comune tutte le informazioni richieste sull'utilizzo della palestra, in particolare per quanto riguarda orari, attività svolte e numero iscritti alle diverse attività.

Art. 9 – Revoca, sospensione della concessione d'uso e altre situazioni di indisponibilità dell'impianto

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione in uso o di non rilasciarne una nuova nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone previsto per la concessione in uso della palestra;
- mancato risarcimento del danno provocato alla struttura, a cose e persone in relazione all'espletamento della propria attività in palestra o a cause ad essa connesse;
- quando nel corso della concessione il Comune abbia dovuto contestare per più di una volta l'inosservanza di norme di legge e prescrizioni del presente disciplinare;

- cessione a pagamento a terzi degli spazi assegnati in concessione dal Comune fatta eccezione per manifestazioni sportive di associazioni dilettantistiche che rappresentano la necessità di usufruire degli spazi pubblici e che si esauriscano in una giornata o in un fine settimana. Nei casi in cui vengano cedute alcune fasce orarie, la Società concessionaria non dovrà richiedere il pagamento di alcun canone alla società che ne usufruisce temporaneamente ma potrà richiedere solo un rimborso delle spese effettivamente sostenute per la pulizia e custodia degli spazi pubblici. La società sportiva che cede la propria fascia oraria è obbligata a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Ufficio Sport;
- dichiarazioni a corredo dell'istanza di concessione d'uso risultate non veritiere a seguito dei controlli di cui al precedente art. 4;
- in tutti gli altri casi di grave e reiterata violazione da parte della società sportiva concessionaria degli obblighi previsti a suo carico dal presente disciplinare.

Il Comune si riserva ampia facoltà di sospendere temporaneamente o revocare la concessione in uso già rilasciata per cause di forza maggiore e per superiori motivi di pubblico interesse. In tal caso, qualora la sospensione riguardi un periodo superiore a 3 mesi, il canone da versare al Comune viene riproporzionato al periodo di effettiva disponibilità della palestra. La revoca non comporta invece alcuna riduzione del canone previsto.

Il Comune inoltre, con un preavviso di norma di almeno 30 giorni, si riserva la facoltà di utilizzare l'intero impianto o parte di esso per iniziative proprie o per quelle di terzi soggetti patrocinati e sostenute dal Comune stesso, per massimo 7 giorni nel corso di un anno, senza che per questo il concessionario possa vantare alcun diritto di risarcimento o avanzare alcuna richiesta di rimborso spese al Comune. In queste occasioni il concessionario può eventualmente richiedere al terzo utilizzatore un contributo a sostegno delle spese di custodia e pulizia. Per il Palazzetto dello Sport e la Palestra Campo Boario, che per le loro caratteristiche strutturali si prestano ad accogliere, meglio di altre palestre, eventi sportivi e di altra natura, i giorni a disposizione del Comune per ospitare altre manifestazioni/iniziative sono rispettivamente 15 e 10 nel corso di un anno.

In ogni caso il Comune esercita tale facoltà tenendo in debito conto l'attività delle società sportive concessionarie, con particolare riguardo agli eventi e alle manifestazioni già in programma e alle gare di campionato.

Art. 10 – Controversie

Eventuali controversie, non risolte preventivamente per via bonaria, sono di competenza del Foro di Ancona.